



USIP News

Notiziario di informazione sindacale

Direttore Responsabile: Vittorio COSTANTINI

Anno 3° Numero 011 del 15 marzo 2021 11ª Settimana

Sommario:

- Previdenza Complementare
a cura della Segreteria Nazionale
pag.1
- Il Quesito posto dall'USIP
pag.2
- Il Parere dello Studio Lucchetti
pag.3

EDIZIONE SPECIALE: PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A cura della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale USIP, come ormai noto ai più, ha sempre tenuta una linea improntata alla massima trasparenza e chiarezza nei confronti dei Colleghi tenendosi ben distante da condotte populistiche che hanno il solo fine di aggregare sfruttando malesseri e malcontenti.

E' un modo di fare sindacato che, per quanto proficuo in termini di "tessere", non ci piace! Preferiamo la linea della coerenza, della competenza e della professionalità e lo dimostriamo anche quando, lo leggerete nelle prossime pagine di questa edizione speciale del Notiziario dedicata alla "Previdenza Complementare", ci preoccupiamo di fornire ai Colleghi gli strumenti utili a farsi una propria opinione non più inquinata dalle supposizioni e dalle idee del "sindacalista di turno".

Sul tema della Previdenza Complementare si è detto di tutto e di più ed in momenti del genere, non è raro che si possa propendere verso una decisione basata sulla cieca fiducia invece che su dati e fatti incontrovertibili.

Per agevolare i Colleghi nelle proprie riflessioni, pubblichiamo il quesito che abbiamo posto allo Studio Legale Lucchetti di Milano ed il parere che ci è pervenuto.

Buon lavoro a Tutti



Previdenza Complementare

Il Quesito posto dall'USIP



Segreteria Nazionale
nazionale@usip.it
Via Del Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma

Roma, 19 febbraio 2021

Allo Studio Legale
Avvocato Sergio Lucchetti
Roma

Oggetto: Mancato avvio previdenza complementare Forze di Polizia.
-Richiesta parere legale-

Gentilissimo Avvocato Lucchetti,
questa Organizzazione Sindacale con la presente chiede alla S.V. di esprimere un parere legale, sulla eventuale possibilità d'instaurare un ricorso per il mancato avvio della previdenza complementare nelle Forze di Polizia. Nel merito si evidenzia che con la Legge di riforma previdenziale n° 335 del 1995 (cd. Legge Dini), il calcolo della pensione è passato dal sistema retributivo a quello meno vantaggioso del sistema contributivo, con la previsione, introdotta dalla medesima Legge, dell'istituzione della previdenza complementare come forma di bilanciamento potenziale tra i due sistemi di calcolo pensionistico.

L'introduzione del nuovo sistema di calcolo pensionistico meno favorevole (sistema contributivo), e il mancato avvio dei Fondi Integrativi, nel tempo hanno generato, all'interno della categoria, una serie di lagnanze in merito ad un potenziale danno subito, suscettibile di valutazione economica.

Giova inoltre sottolineare che recentemente vi sono stati due giudicati, tra loro peraltro non lineari e ne risolutivi, che hanno trattato la questione sopra esposta, ci riferiamo alla sentenza della Corte dei Conti della Puglia (207/2020) e della Corte dei Conti dell'Abruzzo (40/2017), che in estrema sintesi si sono così espresse:


1. La sentenza 207/2020 sostanzialmente non è stata in grado di determinare una modifica del vigente sistema di calcolo previdenziale e apre ad un'eventuale azione risarcitoria, ma riferito ad un danno tutto da verificare.
2. Nella sentenza 40/2017, in sintesi, viene evidenziato sì la mancanza di costituzione di un Fondo Integrativo di categoria, come secondo pilastro previdenziale, ma viene anche sottolineato che, in ogni caso, ogni dipendente ha pur sempre la possibilità di aprire una propria posizione in un Fondo Integrativo non di categoria, fruendo degli stessi benefici fiscali inerenti ai versamenti, ai rendimenti e alle prestazioni finali, quindi sostanzialmente ne deriva che non vi è nessun impedimento legale ad organizzarsi di propria iniziativa. Riguardo invece all'ipotetico risarcimento del danno i giudici contabili hanno individuato la competenza giurisdizionale del TAR.

Infine si aggiunge, sempre sul punto del danno risarcibile per mancanza dell'indicato secondo pilastro previdenziale, che con sentenza n. 22807 del 20 ottobre ultimo scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite della problematica risarcitoria suesposta, hanno stabilito che la giurisdizione per dirimere il contenzioso risarcitorio è del Giudice Amministrativo, ed esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'Unione Sindacale Italiana Poliziotti chiede alla S.V. di voler approfondire la questione in parola, attraverso un dettagliato parere legale che, nel valutare l'eventuale prospettiva in relazione al pagamento delle spese di soccombenza, nel considerare le prerogative contabili ad oggi riconosciute in ordine al più vantaggioso TFS rispetto al TFR, e nel valutare, quindi, ogni specifico aspetto del problema, faccia chiarezza sulla concreta fattibilità di un ricorso che possa avere reali possibilità di successo, in relazione anche ad un reale e concreto beneficio che ne possa derivare a vantaggio della categoria.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale U.S.I.P.
Vittorio Costantini



Previdenza Complementare

Il Parere dello Studio Legale Lucchetti

Studio Legale Lucchetti

Avv. Sergio Lucchetti
Patrocinante in Cassazione
Avv. Simona Sardi
Avv. Stefano Parravano

00195 Roma - Via Premuda 2
20124 Milano - Via Fontana 22

t. 0639031321 - 0639889464
t/f. 0639744834

sergio.lucchetti@studiolegalelucchetti.it
segreteria@studiolegalelucchetti.it

Roma, li 01 marzo 2021

Spett.le
USIP
Via mail

OGGETTO: Parere in merito al ricorso collettivo relativo alla previdenza complementare

Come da richiesta della Vs. Spett.le Organizzazione Sindacale ho esaminato la questione relativa alla presentazione di uno o più ricorsi collettivi innanzi al Tar per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli appartenenti alla Polizia di Stato derivante dalla mancata attuazione del sistema di previdenza complementare.

Mi preme evidenziare in merito che un eventuale ricorso coinvolgerà gli iscritti alla Vs. Organizzazione sindacale che non avranno maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 e potranno vantare almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Mediante lo stesso verranno richiesti i danni che si asseriscono subiti a causa della mancata attuazione del sistema di previdenza complementare.

Per procedere con detto giudizio è necessario che venga fornita idonea consulenza contabile e tecnica finalizzata alla determinazione del danno subito dai singoli ricorrenti.

Evidenzio che purtroppo alcuni ricorsi collettivi che prevedano poi, in caso di vittoria dello stesso, il pagamento di rilevanti somme a carico di Ministeri, come nel caso di specie, spesso non vengono accolti per mere esigenze economiche ovvero, in alcuni casi, vengono assunti dei provvedimenti, anche a livello centrale, che ne impediscono il relativo accoglimento.

Evidenzio in merito alla tematica in oggetto che alcune sentenze di vari tribunali amministrativi pur accogliendo in prima istanza le motivazioni addotte dai ricorrenti nei vari giudizi, sollevava alcune incongruenze legate soprattutto alle procedure che avrebbero dovuto avviare la previdenza complementare.

In particolare il TAR del Lazio, ricevute decine di ricorsi presentati dal personale che nel frattempo accedeva al trattamento pensionistico senza alcuna previdenza complementare, preso atto della mancata attivazione della previdenza complementare, nominava un commissario ad acta per l'avvio delle procedure del tavolo tecnico per l'attivazione della stessa.

Il commissario ad acta, non aveva e non ha le competenze di poter attivare tale tavolo, ma solo quello di sollecitare le parti sociali (rappresentanza e sindacati) a

Previdenza Complementare

Il Parere dello Studio Legale Lucchetti

Avv. Sergio Lucchetti

richiedere alle rispettive amministrazioni e al governo, l'inizio di tale procedura, attività, peraltro, mai svolta.

Inoltre, sono state pronunciate sentenze, quali la Corte di Conti della Puglia (207/2020) che pur riconoscendo il danno subito non lo hanno quantificato ma solo fornito un criterio per la sua determinazione da parte del Ministero della Difesa.

Detta singola pronuncia timidamente positiva è stata emessa da un giudice di primo grado e non si esclude che la stessa possa essere impugnata.

Và, inoltre evidenziato come, secondo la Corte dei Conti dell'Abruzzo (40/2017) la previdenza complementare è "volontaria" e subordinata alla trasformazione del TFS (trattamento di fine servizio) con il TFR (trattamento di fine rapporto), in virtù di alcune norme che sono a capo dell'uno e dell'altro sistema e legato alle trattenute che avrebbero dovuto sostenere il fondo previdenziale in analogia con il privato.

Il Consiglio di Stato ha affermato come "i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in questione, appartenenti – semmai – in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali" (v., fra le varie, Cons. St., Sezione IV, 04.02.2014, nn.502-504).

In una recentissima sentenza del Tar del 01.02.2021 è stato rigettato per inammissibilità un ricorso nel quale degli appartenenti alla Polizia di Stato lamentavano, nei confronti del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il mancato adempimento e/o ritardo, dal 1999 ad oggi, delle amministrazioni resistenti all'obbligo normativo a provvedere per l'attivazione della procedura di negoziazione per la definizione della disciplina del Tfr ai sensi della L. n. 335/1995 e relativo risarcimento danni. In particolare il Tar riteneva inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei singoli appartenenti alla Polizia di Stato, ed, inoltre, per non aver ritenuto emerse inadempienze da parte delle intime Amministrazioni.

Stante la carenza di pronunce di accoglimento di ricorsi collettivi per detta problematica, nonché la mancanza di giudicati in Cassazione, ci si trova costretti a sconsigliare l'avvio di detti ricorsi collettivi se non altro sino a quando non vi sarà una giurisprudenza più chiara e incontrovertibile.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgo distinti saluti

Avv. Sergio Lucchetti

